



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE FERIALE

Composta da:

dott. Edoardo BARELLI INNOCENTI

PRESIDENTE

dott. Alfredo GROSSO

CONSIGLIERE REL.

dott. Carmen MECCA

CONSIGLIERE

Ha pronunciato il seguente

DECRETO

Nel procedimento ex art. 182bis-183 L.F. iscritto al n. 330\2015 R.G. promosso da:

S.r.l. e

S.r.l., avv. Trenti - Ponassi.

RECLAMANTI

La Corte, premesso che:

- o Le società reclamanti hanno stipulato con i propri creditori l'accordo di ristrutturazione dei propri debiti di cui alla scrittura privata con sottoscrizioni autenticate dal not. il 20 marzo 2015, accordo che ha fatto seguito ad altro precedente non omologato dal Tribunale di Alessandria e modificato rispetto ad esso per superare i rilievi formulati dal Tribunale;
- o Secondo quanto si desume dalle prodotte visure camerali, la scrittura del 20 marzo 2015 è stata iscritta nel Registro delle Imprese il 26 marzo 2015;
- o Il 24 marzo 2015 le due società hanno depositato ricorso per ottenerne



l'omologazione ed il Tribunale di Alessandria ha a tal fine fissato l'udienza del 6 maggio 2015, rigettando poi il ricorso con decreto del 13 maggio 2015;

- o Il 27 maggio 2015 la S.r.l. _____ e la S.r.l. _____ hanno depositato il reclamo ex art. 182**bis** L.F.;
- o All'udienza del 29 luglio 2015 la Corte si è riservata di provvedere;

OSSERVA

In primo luogo, ex art. 182**bis**, secondo e quarto comma, L.F. l'accordo di ristrutturazione è pubblicato nel Registro delle Imprese ed entro trenta giorni dalla pubblicazione i creditori e ogni altro interessato possono proporre opposizione: in tal caso il Tribunale, decise le opposizioni, procede alla sua omologazione in camera di consiglio.

Nel caso di specie, quando si è tenuta l'udienza del 6 maggio avanti al Tribunale il termine per le opposizioni era già scaduto: nessuna opposizione era stata proposta e non vi era dunque alcun soggetto nei cui confronti potesse porsi un qualche problema attinente al contraddittorio.

La medesima conclusione vale anche per il procedimento di reclamo, ma -in ogni caso- le reclamanti hanno comunque provveduto alla notifica del ricorso ai creditori rimasti estranei all'accordo, vale a dire ai soli soggetti che avrebbero potuto avere un qualche interesse a contraddire.

Ciò premesso, il Tribunale ha rigettato l'istanza di omologazione dell'accordo (stipulato con l'88,55% dei creditori di _____ ed il 98,97% di quelli di _____ ritenendo innanzitutto l'inidoneità della relazione di cui all'art. 182 *bis* L.F. da redigersi da parte di professionista in possesso dei requisiti di cui all'art 67, terzo comma, lettera d), L.F. ed avente ad oggetto la veridicità dei dati aziendali e l'attuabilità dell'accordo di ristrutturazione, in particolare in merito alla sua idoneità ad assicurare il regolare pagamento dei creditori rimasti ad esso estranei.



Infatti, la relazione del dott. [redacted] sarebbe del tutto identica e sovrapponibile, anche negli aspetti grafici, al piano contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta di cui all'allegato 7), per cui vi sarebbero "fondati dubbi" sulla sua indipendenza così come definita e richiesta dall'art. 67, comma terzo, lettera d) L.F.: tale difetto si risolverebbe sostanzialmente nella carenza di un elemento essenziale e decisivo dell'attestazione e, quindi, nella sua mancanza, con conseguente inammissibilità del ricorso ex art. 182 bis L.F..

Sul punto, le reclamanti hanno sottolineato come il dott. [redacted] presenti i suddetti requisiti di indipendenza non essendo ad esse legato da alcun rapporto che possa comprometterne l'indipendenza di giudizio e sia anche in possesso dei requisiti di cui all'art. 2399 c.c..

Inoltre, il fatto che sia stato nella sua relazione riprodotto il piano finanziario allegato dall'accordo di ristrutturazione non avrebbe il significato attribuitovi dal Tribunale.

Tale ragione di reclamo è fondata.

E', infatti, innanzitutto evidente che essendo la relazione essenzialmente finalizzata alla valutazione dell'attuabilità dell'accordo essa deve necessariamente farvi riferimento e fare riferimento alle modalità ivi previste, per cui il fatto che nel caso di specie alle pagg. 6 e seguenti della propria relazione il dott. [redacted]

abbia esposto integralmente i contenuti dell'accordo stipulato da [redacted] e

[redacted] ed, in particolare, del relativo piano finanziario non rappresenta affatto sintomo del suo "appiattimento" sulla tesi delle società proponenti, ma l'analitico richiamo ad uno dei presupposti necessari della sua valutazione.

In secondo luogo, l'argomentazione del Tribunale sembra presupporre che il contenuto della relazione si esaurisca nella semplice riproposizione del piano finanziario costituente l'Allegato 7 all'accordo, ma così non è.

Infatti, il dott. [redacted] -premesse alcune considerazioni generali in merito alla finalità della relazione ex art. 182bis L.F.- ha innanzitutto precisato di avere

eseguito le opportune verifiche contabili per accertare la corrispondenza del passivo indicato nella domanda di omologa dell'accordo all'effettiva situazione debitoria delle due società esaminando la documentazione a tal fine rilevante e da lui indicata.

Ha, poi, formulato un prospetto di sintesi della loro situazione patrimoniale e, avuto riguardo al contenuto dell'accordo e del relativo piano finanziario, ha concluso nel senso della sua attuabilità, dell'attendibilità e veridicità dei dati aziendali nonché della sua idoneità a consentire la soddisfazione dei creditori non aderenti, il tutto in forza delle argomentazioni svolte da p. 12 a p. 16 della relazione in merito alle quali il Tribunale non ha -peraltro- formulato alcuna censura. La carenza documentale ritenuta dal provvedimento reclamato non appare pertanto ravvisabile.

Passando, quindi, ai profili riguardanti il merito, è innanzitutto opportuno precisare che i creditori aderenti all'accordo sono essenzialmente il
nonché vari promissari acquirenti di immobili in corso di realizzazione e vi hanno, inoltre, aderito quali garanti la S.r.l. ed

I creditori non aderenti (per complessivi € 133.237,87=) sono in sostanza rappresentati dall'Erario, dal Comune di Alessandria nonché da vari professionisti.

In sostanza, l'accordo prevede:

1. L'adempimento ai suddetti preliminari con conseguente versamento del saldo da parte degli acquirenti in misura corrispondente alle somme indicate nell'accordo;
2. Il pagamento a favore del _____ della somma di € 1.900.000,00=, con una consistente riduzione -e dilazione- del suo credito derivante da contratto di mutuo originariamente concesso per capitali € 4.000.000,00=.

Il tutto con le garanzie fornite da _____ (ipoteca volontaria su propri immobili) e da _____ (garanzia personale) e con modalità e tem-

pistiche previste nel relativo piano finanziario ex art. 161, secondo comma, lett. e), L.F. descrittivo delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta.

Il Tribunale ha rigettato l'istanza di omologazione dell'accordo (come si è detto, stipulato con l'88,55% dei creditori di _____ ed il 98,97% di quelli di _____

essenzialmente sulla base delle seguenti argomentazioni:

1. Vi sarebbero non solo "*forti dubbi*" sull'attuabilità dell'accordo, ma anzi la "*probabile certezza della sua non fattibilità*";
2. Mancherebbero garanzie in merito all'incasso entro 30 giorni dall'omologazione della somma di € 2.318,18= costituita da crediti per canoni di locazione, in parte relativi a canoni arretrati relativi al 2014 ed ai primi mesi del 2015;
3. Mancherebbe la prova della solvibilità dei promissari acquirenti nonché dell'incasso canoni arretrati;
4. Mancherebbe "*con ogni probabilità*" la liquidità necessaria, non essendo le società attive e non essendovi quindi flussi di cassa da destinare ai pagamenti previsti, anche ammessa la disponibilità entro 30 giorni dall'omologazione della somma complessiva di € 1.660.610,50=, derivante dal regolare adempimento dei preliminari alla data del 31.12.2015;
5. I soci non avrebbero messo somme a disposizione in via diretta ed immediata e gli immobili della garante _____ sarebbero difficilmente esitabili con esiti soddisfacenti entro il 31.12.2015;
6. Lc _____ non avrebbe messo a disposizione -a titolo di garanzia del pagamento della somma di € 464.000,00= dovuta al _____ - in via immediata alcun importo, essendosi invece egli obbligato a versare al creditore la somma corrispondente all'eventuale differenza fra l'importo di € 464.000,00 e quello ricavando dal realizzo dei beni oggetto della garanzia costituita dalla _____
7. Egli, inoltre, si sarebbe obbligato nei confronti delle società ricorrenti -e non dei creditori- a farsi carico degli eventuali maggiori esborsi, non pre-

visti e non prevedibili, che dovessero occorrere per soddisfare i creditori non aderenti all'accordo e non, quindi, il creditore aderente;

8. Nulla sarebbe dato conoscere sulla sua solvibilità;
9. La società s.r.l. si sarebbe soltanto obbligata a costituire, condizionatamente all'intervenuta omologa, ipoteca volontaria sugli immobili di sua proprietà;
10. Il credito vantato dalla società s.r.l. nei confronti dei soci della controllante e non avrebbe alcuna garanzia di essere rimborsato;
11. s.r.l. non sarebbe socia delle ricorrenti ed i difensori delle società istanti all'udienza del 6.5.2015 in ordine alla natura dei predetti crediti verso i soci per finanziamenti avrebbero reso dichiarazioni contraddittorie.

Le reclamanti deducono, invece, che:

1. L'ambito del controllo del Tribunale andrebbe individuato con riferimento ai principii dettati dalla S.C. in tema di concordato preventivo ed alla distinzione tra fattibilità economica e giuridica, a maggior ragione applicabili agli accordi di ristrutturazione ed il Tribunale di Alessandria avrebbe negato l'omologa sulla base di un giudizio di fattibilità economica che non gli era consentito;
2. In ogni caso, anche ritenendosi ammissibile un giudizio di fattibilità economica, esso sarebbe stato consentito al solo fine di verificare l'idoneità dell'accordo a conseguire la propria causa concreta e, quindi, l'eventuale sussistenza di una assoluta e manifesta inidoneità rilevabile prima facie, il che non sarebbe ravvisabile nel caso di specie;
3. Infine, le valutazioni compiute dal Tribunale sarebbero comunque in concreto erronee.

Tali argomentazioni sono fondate nei termini che seguono.



In primo luogo, dal combinato disposto del secondo e del quarto comma dell'art. 182bis L.F. si desume che la finalità ultima dell'omologazione dell'accordo da parte del Tribunale attiene all'attuabilità dell'accordo stesso nonché alla verifica della sua idoneità ad assicurare il pagamento dei creditori non aderenti.

La norma non indica, però, quale sia il relativo parametro di giudizio e, come condivisibilmente rilevato dalle opposenti, può a tal fine partirsi dai principi dettati dalle S.U. della S.C. con la sentenza 23.1.2013, n. 1521 in tema di concordato preventivo, ove si pone una questione analoga.

Com'è noto, la S.C. -premessi che la fattibilità (ed, analogamente, l'attuabilità di cui all'art. 182bis L.F.) riguarda la prognosi circa la possibilità di realizzazione della proposta nei termini prospettati- ha introdotto la distinzione tra fattibilità giuridica ed economica, quest'ultima legata ad un giudizio prognostico di per sé opinabile e, quindi, tale da comportare un margine di rischio di cui debbono farsi esclusivo carico i creditori, per cui si tratta di profilo che esula dal controllo demandato al Tribunale.

Rientrano, invece, nel suo ambito:

- o la delibazione in ordine alla correttezza delle argomentazioni svolte e delle motivazioni addotte dal professionista a sostegno del formulato giudizio di fattibilità del piano;
- o la valutazione dell'eventuale impossibilità -sul piano giuridico- di dare esecuzione alla proposta di concordato;
- o la rilevazione del dato, se emergente "prima facie", da cui poter desumere l'inidoneità -assoluta e manifesta- della proposta a soddisfare in qualche misura i creditori.

A tali conclusioni la S.C. è giunta sulla base di alcuni presupposti, di cui è utile -ai fini che ora interessano- evidenziare i due seguenti:

- o l'attuale art. 160 L.F. riconosce la più ampia libertà di forma limitandosi sostanzialmente a stabilire che l'imprenditore in stato di crisi possa proporre ai creditori un concordato preventivo sulla base di un



piano, del quale non è predeterminato il contenuto;

- o l'istituto del concordato preventivo è ora caratterizzato da connotati di indiscussa natura negoziale, pur residuando nella relativa disciplina evidenti riflessi di tipo pubblicistico derivanti dall'esigenza di tener conto anche degli interessi di soggetti ipoteticamente non aderenti alla proposta, ma comunque esposti agli effetti di una sua non condivisa approvazione.

Ora, neppure l'art. 182bis L.F. prevede che gli accordi di ristrutturazione debbano avere un determinato contenuto tipico ed essi presentano, inoltre, connotati di tipo negoziale ben più pregnanti rispetto al concordato preventivo.

Infatti, come evidenziato anche dalla dottrina e dalla giurisprudenza di merito, si tratta di contratti di diritto privato che, per produrre i propri effetti, necessitano dell'omologazione giudiziale, ma che non sono riconducibili (nonostante la *sedes materiae*) alle procedure concorsuali: a differenza di quanto accade per il concordato preventivo, non vi è neppure un procedimento (se non quello di omologa dell'accordo già concluso) e non è conseguentemente prevista la nomina di

organi (commissario, amministratore giudiziale ovvero comitato dei creditori). Inoltre, come è stato sottolineato non è prevista, né può verificarsi, una regolazione del dissesto (l'art. 182bis L.F. fa riferimento ad uno "stato di crisi" dell'imprenditore) su basi concorsuali, non necessariamente tutti i creditori, neppure organizzati come collettività, sono coinvolti nell'accordo ed esso non ha efficacia *erga omnes*.

Da tale punto di vista, per i non aderenti l'accordo di ristrutturazione è *res inter alios acta* in forza del principio di cui all'art. 1372 c.c. anche se possono -di fatto- esserne danneggiati ove le pattuizioni ivi contenute non fossero adeguate per consentirne la soddisfazione (in materia, v. C.d.A Napoli 1.12.2014, reperibile sul sito Internet ilcaso.it).

Per di più, come si è detto, entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'accordo nel Registro delle Imprese, è prevista la possibilità di opposizione da parte del



creditori e di qualsiasi interessato.

Appare, quindi, evidente che le argomentazioni svolte dalla S.C. a proposito del concordato preventivo valgono a maggior ragione per gli accordi di ristrutturazione, posto che per essi i residui profili di tipo pubblicistico sono ben meno pregnanti, particolarmente in relazione ai loro effetti nei confronti dei terzi.

L'ambito del controllo giurisdizionale non può, dunque, essere certo più ampio rispetto a quello che caratterizza il concordato preventivo, in particolare nelle ipotesi in cui -come nel caso di specie- non vi sia stata alcuna opposizione e, quindi, nessuno -né creditori né altri interessati- si sia attivato per far valere ragioni ostative all'omologazione.

Richiamando, quindi, i principi più sopra sintetizzati, va detto innanzitutto che, in forza delle argomentazioni di cui *supra*, la relazione del dott. _____ in merito alla veridicità dei dati aziendali ed all'attuabilità dell'accordo appare conforme, sia nella sostanza che nella forma, a quanto previsto dall'art. 182bis L.F., per cui non appare ravvisabile in danno dei creditori alcun *gap* informativo, anche perché gli accordi di ristrutturazione, per le modalità con cui vengono negoziati, implicano delle trattative di tipo individuale con i singoli creditori prima della loro conclusione.

In secondo luogo, neppure il Tribunale ha evidenziato profili di impossibilità -sul piano giuridico- di dare esecuzione alla proposta di concordato del 20 marzo 2015 che non appaiono dagli atti comunque ravvisabili.

Esso ha, invece, negato l'omologazione sulla base di ragioni attinenti all'aspetto prettamente economico ed ha ritenuto l'inidoneità dell'accordo a conseguire la propria causa concreta secondo valutazioni di tipo meramente probabilistico (N.B.: se un evento è certo, non è probabile e se è probabile non è certo, per cui è intimamente contraddittorio affermare una "*probabile certezza*") e non basate su dati emergenti *prima facie*, da cui poter desumerne una assoluta e manifesta inidoneità a soddisfare, in particolare, i creditori non aderenti che, comunque, ne sarebbero pregiudicati non direttamente, ma nei soli limiti più sopra

evidenziati.

Da tale punto di vista, resta da sottolineare come il totale dei loro crediti sia sostanzialmente modesto rispetto alla complessiva posizione debitoria delle società reclamanti da "ristrutturare" mediante l'accordo *de quo*, il che ne conferma l'inidoneità a pregiudicare la realizzazione dei crediti rimastivi estranei che, anzi, verrebbe maggiormente pregiudicata ove la Banca facesse valere integralmente il proprio credito.

Il decreto reclamato va, in definitiva, revocato e l'accordo di ristrutturazione del 20 marzo 2015 omologato sussistendo i presupposti di legge.

Non vi è luogo a pronunciare sulle spese avuto riguardo alla specificità strutturale dell'attuale procedimento di reclamo.

P.Q.M.


La Corte d'Appello di Torino, Sezione Prima Civile;

- a) In accoglimento del reclamo proposto dalla S.r.l. e dalla S.r.l. avverso il decreto del Tribunale di Alessandria del 13 maggio 2015;
- b) Revoca tale provvedimento ed omologa l'accordo di ristrutturazione ex art. 182bis L.F. di cui alla scrittura privata 20 marzo 2015 con sottoscrizioni autenticate not. rep. 150977, racc. 26048.

Così deciso in Torino, in Camera di Consiglio il giorno 29 luglio 2015


IL CONSIGLIERE EST.

Alfredo GROSSO



IL PRESIDENTE

Edoardo BARELLI INNOCENTI



Depositato in Cancelleria
il 13/08/2015
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Maria Antonietta PUTZOLU

